Sappa 14, Cavalli 13, Borella 13, Salmour 12, Mazza P. 11, Riccardi C. 11, Durando 10, Galvagno 10, Solaro 10, Spinola D. 10, Spinola T. 10, D'Alberti 9, Demarchi 9, Pernati 9, Somis 8, Rubin 8, Lisio 8, Botta 8, Casaretto 8, Chapperon 7, Valvassori 6, Serra Orso 6, Roberti 6, Mautino 6, Cavour G. 6, Brunet 6, Berti 6.

Gli altri voti andarono dispersi su diversi candidati.

Rimanendo ancora ad eleggersi undici commissari, invito i signori deputati a deporre le loro schede nell'urna.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini G. B. ha la parola per riferire sopra un'elezione.

MICHELINI G. B., *relatore*. Il collegio elettorale di Lanusei è diviso in due sezioni. Prima sezione iscritti 259, votanti 65. Il maggiore Effisio Cugia ebbe voti 61, il canonico Pirodi 3, il signor Gerolamo Decandia 1.

Nella sezione seconda gli iscritti sono 200, i votanti 69. Il maggiore Cugia ebbe voti 52, il canonico Pirodi 16, il signor Decandia 1. Totale 134, eguale al numero dei votanti.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza, si procedette alla seconda votazione, nella quale i voti si ripartirono nel seguente modo:

Nella prima sezione i votanti furono 45, il maggiore Cugia ebbe voti 42, il canonico Pirodi 3. Nella seconda sezione i votanti furono 49; il maggiore Cugia ottenne voti 39, il canonico Pirodi 10. Totale 94, eguale al numero dei votanti. Il maggiore Cugia fu quindi proclamato deputato.

Tutte le formalità sono state osservate, nè avvi richiamo: epperò a nome del VI ufficio ho l'onore di proporvi la convalidazione dell'elezione.

Se non che l' eletto essendo maggiore di artiglieria deve annoverarsi fra gli impiegati, e siccome in seguito ad elezioni fatte negli stessi giorni in virtù del decreto 4 febbraio scorso sono anche stati eletti due impiegati, cioè il consigliere Tola, ed il signor Bruschetti, ufficiale del Genio, e siccome si è accertato non esservi più nella Camera che due posti per impiegati, così, approvata questa elezione, si dovrà procedere all'estrazione a sorte per vedere quale dei tre debba essere escluso dalla deputazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio VI per la convalidazione dell'elezione del collegio di Lanusei in persona del maggiore Cugia.

(La Camera approva.)

Ora si procederà all'estrazione a sorte del nome del deputato la cui elezione deve essere annullata sopra i tre ultimi deputati impiegati stati eletti.

(Viene estratto il nome del deputato Bruschetti.)

Così restano deputati i signori Tola e Cugia.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PENALITÀ SULLA ESCAVAZIONE DELLE ARENE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge portante: penalità ai trasgressori delle discipline che regolano l'escavazione delle arene lungo le spiaggie marittime. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1775.)

La discussione generale è aperta. Se niuno domanda la parola si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È proibito di escavare e di estrarre arene, ghiaia e pietre nei siti riservati lungo il litorale e su tutto il terreno alluviato che si denomina spiaggia senza il permesso in iscritto dei capitani dei porti e spiaggie dei rispettivi circondari, o di chi ne fa le veci.

« Il permesso dovrà specificare il sito assegnato alla escavazione e le condizioni da osservarsi. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. I contravventori saranno puniti cogli arresti estensibili fino a giorni venti, e con multa fino a lire 50.

« È riservato al Ministero di statuire sulle domande che fossero fatte per estrazione dell'arena nei luoghi ove esistono edifizi civili, ponti, muri di sostegno delle strade ed altre opere di fabbrica. »

DEFORESTA, *relatore*. Qui è seguito un errore di stampa invece di dire: « è riservato al Ministero di statuire, » converrebbe dire: « provvederà però il Ministero a statuire, ecc. »

BIANCHERI. Malgrado la modificazione ora fatta dall' onorevole relatore, io propongo alla Camera di sopprimere il primo alinea dell'articolo 2, perchè non so vedere la necessità di dover ricorrere al Ministero per questa facoltà di escavare arene.

Se ammettessimo quest'articolo, nessuno fra i tanti che posseggono case, mura e giardini lungo le riviere, avrebbe facoltà di scavare ed estrarre sabbia per servirsene alle costruzioni senza ricorrere al Ministero. Quali immensi inconvenienti sarebbero per risultare da questa disposizione di legge ognuno lo vede. Chi conosce i paesi marittimi sa che i siti ove in oggi si trova sabbia, possono per un colpo di mare essere all'indomani ricoperti di ghiaia; quindi chi avrebbe in tal sito il permesso di cavar sabbia, dovrebbe di nuovo chiedere il permesso per iscavare in altro sito. Bisognerebbe inoltre che il Ministero stabilisse un apposito uffizio di direzione per rilasciare siffatti permessi, poichè le domande sarebbero immense; così per una parte mi pare impossibile l'adozione di questo articolo, per l'altra mi pare di un rigore insolito e tale che non abbia mestieri di essere con maggiori parole combattuto.

CAVALLINI. Vorrei pregare l'onorevole relatore di darmi una spiegazione prima che si proceda alla votazione del secondo articolo.

Veggo all'articolo 5 del progetto della Commissione stabilito che le infrazioni alle disposizioni contenute nell' articolo 3 sono punite col carcere per un mese e colla multa estensibile sino a lire 300. Ora l'articolo 3 del progetto della Commissione non conterrebbe alcuna disposizione propriamente detta, ma solo stabilirebbe le norme da osservarsi per la formazione delle tabelle in cui dovrebbero essere descritti i luoghi riservati, dei quali all'articolo 1.

Vuole dunque ritenersi che la Commissione anzichè all'articolo 3 del suo progetto, abbia inteso riferirsi all'articolo 2 del progetto del Ministero.

DEFORESTA, *relatore*. Sì, sì!

CAVALLINI. Così spiegata la cosa, come pare accennino i membri componenti la Commissione, sembra che non si possa neppure adottare nè la relazione proposta dal Ministero, nè l'emendamento or ora presentato dall'onorevole signor relatore senza incorrere in un controsenso che apparirebbe ben manifesto laddove si confronti con quanto sta scritto all'alinea 1° dell'articolo 5 del progetto della Commissione. Infatti sia che si dica: « È riservato al Ministero di statuire sulle domande che fossero fatte per estrazione dell'arena, ecc. » sia che si approvi l'emendamento dell'onorevole relatore: « Il Governo provvederà sulle domande che, ecc., » non ne avverrebbe mai